

PROTOCOLLO CONDOMINIALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL CASO DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI


Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel titolo IV "*Cantieri temporanei e mobili*" del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 recante disposizioni "*in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", con il presente protocollo si intende dare specifica **regolamentazione in ambito condominiale** alle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel caso di lavori edili di "***costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione [...]***" così come definiti nell'Allegato X richiamato all'art. 89, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs n. 81/2008.

Assunti secondo le definizioni del D.Lgs n. 81/2008 il **Condominio** quale "***committente***" ovvero il "*soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata*" secondo l'art. 89, comma 1, lett. b) e l'**Amministratore condominiale** quale "***responsabile dei lavori***" ovvero il "*soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti*" secondo l'art. 89, comma 1, lett. c), per gli "***obblighi del committente o del responsabile dei lavori***" del previsti dall'articolo 90, ed in particolare per quelli di attenersi "*ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15*" secondo il comma 1, si evidenzia che le **misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro** riguardano sempre: a) *la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;* b) *la programmazione della prevenzione [...];* c) *l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;* d) *il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro [...];* e) *la riduzione dei rischi alla fonte;* f) *la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;* g) *la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;* h) *l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;* i) *la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;* l) m) n) o) p) q) r) s) *il controllo sanitario dei lavoratori ed informazione, formazione e consultazione adeguate da parte dei datori di lavoro;* t) *la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;* u) *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;* v) *l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;* z) *la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.*

Premesso e richiamato necessariamente quanto sopra, si assumono e si integrano secondo la peculiarità dell'ambito condominiale, i seguenti atti ovvero 1) le

indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari elaborate dalla Regione Veneto nelle versioni del 03 e del 13 marzo 2020; 2) i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e quello specifico per i cantieri edili del 20 marzo 2020; 3) i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile e negli ambienti di lavoro in generale del 24 marzo 2020; 4) il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” aggiornato secondo il DPMC 10 aprile 2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Queste indicazioni operative, protocolli e riferimenti normativi si considerano condivisi e noti a tutti i soggetti coinvolti.

L'Amministratore condominiale in proprio, ed in nome e per conto del Condominio, assumono pertanto il presente **protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel caso di cantieri temporanei o mobili** per lavori edili da eseguirsi, fermo restando il riconoscimento di quelli aventi carattere di urgenza ed inderogabilità oppure di quelli analogamente non rinviabili senza potenziale o imminente pregiudizio per la salute e la sicurezza degli abitanti e dell'edificio in Condominio, sempre e comunque nel rispetto di tutti i soggetti direttamente coinvolti.

Il Condominio deve essere e restare un luogo sicuro per tutti. Per mantenere questa condizione, i comportamenti dei condòmini residenti e non così come quelli degli eventuali conduttori e di ogni altro soggetto frequentante a qualsiasi titolo l'ambito condominiale, devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente protocollo che integra il **VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO** già visionabile sul sito www.elabor.eu ed accessibile con il seguente URL breve <https://tinyurl.com/tgp87jm> oppure mediante QR Code 

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l'Amministratore condominiale si impegna a portare a conoscenza dei propri Condòmini e di ogni soggetto terzo coinvolto, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in Condominio o comunque frequentanti, sistematicamente oppure occasionalmente, lo stesso per la fornitura di beni e/o servizi ovvero dei contenuti del presente protocollo anche attraverso strumenti supporti informatici.

Esclusi i residenti e loro famigliari conviventi, **nessuno potrà entrare nell'ambito condominiale se non dopo aver ricevuto, letto e compreso il presente protocollo.** Con l'ingresso in Condominio, per fatti concludenti, si attesta e manifesta quindi adesione al presente protocollo e si assume pertanto espressamente l'impegno di conformarsi allo stesso e di rispettarne le disposizioni ivi contenute.

REGOLE DI ACCESSO E SVOLGIMENTO LAVORI IN CONDOMINIO

I fornitori di beni e/o servizi in proprio se lavoratori autonomi ovvero nella veste o per le funzioni delegabili quali datori di lavoro, in adempimento anche degli obblighi già previsti dal D.Lgs n. 81/2008 prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, assicurano al Condominio committente (nonché all'Amministratore condominiale quale responsabile dei lavori) il rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza previa: a) valutazione dei rischi; b) organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; c) formazione, informazione ed addestramento proprio e/o dei lavoratori occupati adottando idonee e necessarie misure per la d) sorveglianza sanitaria e per la e) gestione delle emergenze.

L'accesso nell'ambito condominiale, sempre vietato ai soggetti non residenti o terzi sottoposti alla misura della quarantena oppure risultati e ancora risultanti positivi al virus Covid-19, così come la successiva permanenza non sono assolutamente consentiti alle persone con febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°) oppure con evidenti sintomatologie influenzali. Risulta altresì vietato l'accesso al Condominio alle persone che, nei 14 giorni precedenti, abbiano avuto contatti stretti ad alto rischio di esposizione con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19 oppure provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Durante l'accesso e permanenza nell'ambito condominiale, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, si dovranno evitare o quantomeno ridurre le occasioni di contatto con i residenti o con gli altri soggetti eventualmente presenti.

Oltre a tenere sempre comportamenti corretti su piano dell'igiene, soprattutto qualora non fosse possibile mantenere e garantire la distanza minima di sicurezza fra le persone, è obbligatorio utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale quali guanti, occhiali, tute ed in particolare mascherine "chirurgiche" da utilizzare in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solamente in mancanza delle mascherine chirurgiche, si può ricorrere alle mascherine filtranti (modello FFP2 e FFP3) anche se non sono indicate dall'OMS e dal Ministero della salute.

Tutti i lavoratori autonomi o dipendenti devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformemente al Titolo III del D.Lgs n. 81/2008 avendo cura di: a) provvedere, soprattutto in assenza di guanti, ad un frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante le lavorazioni, con acqua e sapone o alternativamente con gel detergente; b) evitare contatti fisici con altri lavoratori o persone presenti e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani praticando altresì per sé stessi l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto); c) eseguire la pulizie, sanificazione ed igienizzazione dei mezzi d'opera e degli strumenti individuali di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcool evitandone per quanto possibile l'uso promiscuo.

Privacy e trattamento dei dati relativi alla salute

Nel rispetto della Privacy, essendo quelli relativi alla salute dati soggetti a trattamento speciale, a livello condominiale non verranno divulgate informazioni riguardanti persone positive al virus COVID-19 oppure sottoposte alla misura della quarantena. Analogamente i dati personali dei soggetti non residenti che vogliono accedere o accedono al Condominio saranno eventualmente trattati limitatamente ed esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 (motivi di interesse pubblico) da parte dell'Amministratore condominiale secondo l'informativa ex Art. 13 GDPR n. 2016/679 sempre visionabile sul sito www.elabor.eu al seguente URL <https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/496-informativa-sulla-privacy-ex-art-13-gdpr-n-2016679.html>

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria con consenso dell'interessato in quanto prerequisite necessario per accedere e permanere anche solo temporaneamente al contesto condominiale. Sono in particolare soggetti a trattamento i dati riguardanti la temperatura corporea, evidenti sintomatologie influenzali nonché quelli relativi al potenziale rischio di esposizione al Covid-19 nei 14 giorni precedenti l'accesso al Condominio.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). I dati saranno quindi trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 salvo variazioni o proroghe.

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione così come di opporsi al trattamento e richiederne la limitazione secondo l'art. 7 del Codice della Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 come da citata informativa.